



CONSEGNATO NELLA SEDUTA  
DEL .....6..FEB..2014.....



**CONFERENZA UNIFICATA STRAORDINARIA  
6 febbraio 2014**

Punto 17) all'ordine del giorno

***PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA  
DIRETTIVA 2012/19/UE SUI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE  
ED ELETTRONICHE (RAEE)***

Lo schema di decreto impatta sulle attività di gestione dei rifiuti urbani svolte in ambito cittadino, esso oltre a recepire la Direttiva 2012/19/UE che adatta la precedente direttiva al progresso tecnico e ad obiettivi di raccolta e recupero decisamente più ambiziosi, ha lo scopo di chiarire alcuni aspetti che nel D.Lgs. n. 151/2005 e nei decreti applicativi da esso derivati hanno prodotto alcuni dubbi o criticità interpretative di carattere rilevante.

L'Anci è stata audita dal Ministero dell'Ambiente in sede di definizione del provvedimento e alcune delle minori osservazioni e proposte di modifica avanzate sono state recepite. Rimangono tuttavia ancora aperti dei punti importanti, soprattutto in ordine all'applicazione coerente del principio di responsabilità estesa del produttore e al ristoro dei costi delle attività di raccolta differenziata dei RAEE, al fine di limitare quanto più possibile che gli stessi gravino sulla finanza locale.

Non essendo stato possibile per motivi istituzionali partecipare ai lavori preparatori in sede tecnica di Conferenza Unificata, è stato svolto un lavoro di raccordo con le regioni, in particolare con la Regione Piemonte capofila per le materie ambientali. Le Regioni hanno portato all'attenzione del Governo le medesime perplessità segnalate da Anci.

Con le regioni, in particolare, si condivide pienamente la necessità di rendere nel contempo possibile sia da un punto di vista finanziario che organizzativo il notevole impegno degli operatori della raccolta e del recupero, a cominciare da quello posto a carico del sistema pubblico di gestione dei rifiuti urbani ed in particolare dei Centri di Raccolta. Altro elemento non secondario riguarda la qualità delle operazioni di recupero che avvengono all'interno degli impianti: questi ultimi dovranno garantire non solo il modo di operare secondo le disposizioni contenute nella disciplina, ma anche - nel loro complesso - il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti a livello nazionale.

Si propone quindi di esprimere parere negativo, salvo accoglimento degli emendamenti regionali condivisi dall'ANCI aggiungendo agli stessi le ulteriori richieste dell'Anci:

#### Art. 4

##### (Definizioni)

###### EMENDAMENTO

*Al comma 1, lettera l), secondo periodo sostituire la parola "usati" con la parola "usate".*

###### MOTIVAZIONE

Si chiede la modifica alla definizione dei RAEE di origine domestica, al fine di evitare equivoci sulla responsabilità del produttore. Si tratta probabilmente di erronea battitura nel drafting dello schema di decreto, che attualmente reca "I rifiuti delle **AEE** che potrebbero essere **usati**", laddove si dovrebbe intendere "I rifiuti delle AEE che potrebbero essere **usate**", essendo l'aggettivo "usate" riferito alle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE). Ciò è necessario per scansare ogni dubbio rispetto a chi debba sostenere i costi di trasporto e avvio a recupero/smaltimento dei RAEE di origine domestica, rispetto ai RAEE c.d. "Dual Use", ovvero quei rifiuti di apparecchiature che si prestano ad utilizzo sia domestico che professionale, e che da ora saranno sempre considerati come RAEE Domestici, così come stabilito dalla nuova norma UE.

#### Art. 14

##### Tasso di raccolta differenziata

###### EMENDAMENTO

*Al comma 1 sostituire il primo periodo con il seguente: "1. I produttori assicurano ogni anno il raggiungimento dei seguenti obiettivi di raccolta differenziata in maniera omogenea sull'intero territorio nazionale:"*

###### MOTIVAZIONE

La modifica è volta a identificare chi dovrà assicurare il raggiungimento dell'obiettivo posto dalla norma comunitaria. L'art. 7 della direttiva 2012/19/UE indica che lo Stato membro deve provvedere ad applicare il principio della responsabilità del produttore e, sulla base di tale principio, provvedere a che siano raggiunti gli obiettivi di legge. Si evidenzia che lo schema di decreto recepisce una direttiva di settore e che si intende scongiurare il rischio che il cittadino/utente/consumatore debba pagare tre volte per la corretta gestione dei RAEE (al momento dell'acquisto del bene, per il servizio di gestione dei rifiuti con la tassa/tariffa applicata a livello comunale e per via di eventuali sanzioni comunitarie in caso di inadempienza rispetto agli obiettivi).



**Art. 15**

**(Ritiro dei RAEE conferiti nei centri di raccolta)**

**EMENDAMENTO**

Al comma 2 eliminare le parole “, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori”.

**MOTIVAZIONI**

L'Accordo di programma ha carattere operativo in merito alle modalità di svolgimento delle operazioni di raccolta differenziata sul territorio; stante l'operatività dello strumento, si ritiene utile che sia il Centro di Coordinamento, al quale afferiscono i produttori di AEE, il soggetto con il quale entrare nel merito della definizione degli standard di qualità e al funzionamento della rete di raccolta.

